



Agevolazioni fiscali per attrarre risorse umane in Italia

In vista della presentazione entro il 15 ottobre 2020 alla Commissione Europea del Piano Nazionale delle Riforme (P.N.R.), si torna a parlare di riforma generale del fisco e della contestuale riforma della giustizia tributaria.

In particolare, sulla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, attualmente in Parlamento sono stati presentati i seguenti atti:

- **SENATO DELLA REPUBBLICA**
- **DISEGNI DI LEGGE**
(assegnati alle Commissioni Seconda e Sesta):
- N. 243 - **VITALI ED ALTRI;**
- N. 714 - **CALIENDO ED ALTRI;**
- N. 759 - **NANNICINI ED ALTRI;**
- N. 1243 - **ROMEO ED ALTRI;**
- N. 1661 - **FENU ED ALTRI;**
- N. 1687 - **MARINO.**

- **CAMERA DEI DEPUTATI**
- **PROPOSTE DI LEGGE:**
- N. 1521 - **MARTINCIGLIO;**
- N. 1526 - **CENTEMERO ED ALTRI;**
- N. 840 - **SAVINO;**
- N. 2283 - **COLLETTI - VISCOMI.**

Lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha sollecitato la riforma della giustizia tributaria in base ai seguenti principi:

- la trasformazione del giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso, non più dipendente dal MEF e pienamente presidiato dai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza, come contemplati dall'art. 111, comma 2, della Costituzione;
- il completamento della revisione delle regole di diritto procedurale e sostanziale, mediante un provvedimento legislativo volto anche ad una generale definizione delle liti fiscali pendenti.

Secondo me, le principali direttrici di fondo da seguire per la riforma della giustizia tributaria sono le seguenti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari deve essere affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare, anche all'apparenza, la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

La giustizia tributaria non può più dipendere dal MEF, che è una delle parti in causa.

Inoltre, non è opportuno che sia inserita nella magistratura ordinaria, per non creare ulteriori problemi organizzativi e gestionali, né che sia gestita dalla Corte dei Conti, che determinerebbe l'impossibilità di ricorrere per Cassazione, salvo problemi di giurisdizione, nonché la drastica riduzione dei difensori (che, invece, devono rimanere come oggi).

In definitiva, la riforma "**autonomista**" persegue, giustamente, la realizzazione di una "**Quinta Magistratura**", da affiancare alle altre quattro già operanti ed espressamente considerate dal sistema costituzionale: Ordinaria, Amministrativa, Contabile e Militare.

Nuova denominazione

La giurisdizione tributaria deve essere esercitata, in forma autonoma ed indipendente sull'intero territorio nazionale, dai seguenti organi:

- **TRIBUNALI TRIBUTARI;**
- **CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE;**
- **SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.**

I Tribunali tributari hanno la competenza territoriale delle circoscrizioni dei Tribunali ordinari e possono essere articolati in Sezioni.

Le Corti di appello tributarie hanno la competenza territoriale dei distretti delle attuali Corti di appello ordinarie e possono essere articolate in Sezioni distaccate in base a specifiche esigenze territoriali.

Magistratura Tributaria

Deve essere istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico, che deve essere congruo e dignitoso, sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera.

L'organico nazionale dei giudici tributari deve essere di 800/1.000 unità (rispetto ai 2.730 giudici tributari di oggi).

I giudici tributari devono essere selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'art. 106, primo comma, della Costituzione (salvo i giudici onorari).

I giudici tributari devono:

- non aver superato cinquant'anni di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico;
- cessare dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

I giudici tributari, sempre a tempo pieno, devono frequentare corsi di formazione ed aggiornamento.

Inoltre, deve essere specificamente regolamentato il procedimento disciplinare e devono essere tassativamente previste le sanzioni disciplinari.

Infine, ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

In definitiva, la figura del nuovo giudice tributario deve integrare quel modello di giudice indipendente, terzo ed imparziale, a tempo pieno, previsto dagli artt. 106, 108 e 111 della Costituzione.

Giudici Onorari Tributari (GOT)

I giudici onorari tributari sono nominati soltanto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Giustizia Tributaria (organo di autogoverno).

Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017.

I giudici onorari tributari sono competenti per le sole controversie tributarie il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, non superi 3.000 euro.

L'appello avverso le sentenze del giudice onorario tributario si propone al Tribunale tributario in composizione monocratica.

Giudice tributario monocratico

Il Tribunale tributario e la Corte di appello tributaria, con giudici vincitori di concorso pubblico, giudicano in composizione monocratica nelle seguenti tassative controversie:

- di valore non superiore a 50.000 euro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- relative alle questioni catastali di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/92;
- relative ai giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;
- negli altri casi che saranno tassativamente previsti dalla legge.

Inoltre, la procedura di reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 si deve svolgere presso il giudice tributario monocratico e non più presso le Agenzie delle Entrate, per cui devono essere modificati i commi 4 e 5 dell'art. 17-bis citato.

Giudice tributario collegiale

Al di fuori dei casi di cui alla lettera E), i Tribunali tributari e le Corti di appello tributarie decideranno sempre in composizione collegiale, con tre giudici vincitori di concorso pubblico.

Sezione tributaria della Corte di Cassazione
Salva la competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alle sole questioni di giurisdizione, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti di appello tributarie e dei Tribunali tributari per le sentenze pronunciate dai giudici onorari tributari.

La suddetta Sezione è composta da trentacinque giudici, non facenti parte dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie:

- **IMPOSTE SUI REDDITI;**
- **IVA;**
- **ALTRI TRIBUTI;**
- **RISCOSSIONE;**
- **RIMBORSI.**

I Collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.

I giudizi si svolgono esclusivamente con rito ca-





merale.

Consiglio della Giustizia tributaria

È istituito a Roma l'organo di autogoverno denominato "CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA", con propria autonomia contabile ed amministrativa.

Disposizioni finali e transitorie

Il legislatore, con proprie scelte politiche, dovrà emanare le specifiche disposizioni finali e transitorie.

In conclusione, sono convinto che le direttrici di fondo, genericamente sopra esposte, di totale sostituzione degli attuali giudici tributari con i giudici professionali, consentono di raggiungere gli obiettivi di autonomia, indipendenza e professionalità previsti dagli artt. 106, 108 e 111 della Costituzione.

I tempi sono maturi per la radicale ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria.

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

"Basta incarichi politici ai magistrati", parla Antonio Leone (ex Csm)

«Da anni sento ripetere che vanno spezzati i legami fra politica e magistratura, vietando la possibilità al magistrato che va in politica di tornare a fare il magistrato. Ma perché nessuno, invece, si interroga sugli incarichi che la politica assegna ai magistrati – che premono per averli – e che alimenta il legame e l'interdipendenza tra due "poteri" che la Costituzione vede divisi e separati?» afferma Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria ed ex membro del Csm.

A cosa si riferisce?

Per quale motivo, ad esempio, il capo del Dap deve essere un magistrato? Non sarebbe meglio un provveditore? Il carcere è un mondo complesso che per essere gestito in maniera efficace necessita di una figura che abbia la perfetta conoscenza delle dinamiche interne. La giurisdizione gestisce la vita processual-penalistica dell'imputato, lo Stato quella carceraria.

Non serve un pm antimafia?

Ma cosa c'entra. I condannati per mafia e sottoposti al regime del 41 bis sono solo una piccola minoranza dei circa 60mila detenuti presenti nei penitenziari.

C'entra allora la maxi retribuzione?

Il capo del Dap è uno dei ruoli più pagati della pubblica amministrazione: fino al 2013 540mila euro, ora 320mila. La retribuzione, sottoposta al "trascinamento", è percepita anche quando si cessa dall'incarico e vale ai fini pensionistici. Ricordo che il dottor Giancarlo Caselli, numero uno del Dap dal 1999 al 2001, fece ricorso per impedire che la sua pensione fosse toccata dai tagli. Mi pare un ottimo motivo perché i magistrati vi ambiscano. Una "bella poltrona", come dicevano i 5Stelle, a cui anche il dott. Nino Di Matteo, che con i grilli ha sempre avuto buoni rapporti partecipando ai loro convegni, pare aspirasse, altrimenti non avrebbe tirato in ballo dopo due anni il suo "siluramento".

Serviva lo scandalo Palamara per capire che qualcosa non torna nel rapporto fra toghe e politica?

La politicizzazione delle magistratura si trascina da de-

cenni. Senza tornare agli scontri dei governi Berlusconi, ricordo che una corrente della magistratura si schierò apertamente, facendo campagna elettorale per il No, al referendum sulla riforma della Costituzione proposta da Matteo Renzi. Nel 2001 venne presentato il primo di numerosi progetti, tutti poi arenatisi, per porre un freno alle "porte scorrevoli" fra magistratura e politica. In compenso abbiamo avuto effetti paradossali, con magistrati che hanno fatto i presidenti di organi di costituzionali, i ministri, i presidenti di Commissioni, i responsabili giustizia di partiti. Mi trovi esempi del genere in altri Paesi occidentali.

Perché, pur con governi di diverso schieramento, nessuno ha la forza di fare una riforma efficace?

La politica ha avuto un atteggiamento "accomodante" con i magistrati e gli incarichi che offre ai magistrati ne sono l'esempio perfetto. Senza mai dichiararlo espressamente, la politica ha pensato di ingraziarsi i magistrati dando loro presidenze di commissioni, direzione di Authority, presidenze di Enti. E numerose consulenze ben remunerate. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha come consulente per la redazione dei pareri giuridici, retribuito con un compenso di 40mila euro annui per 80 ore di lavoro che si somma allo stipendio di magistrato, un giudice in servizio presso la Cassazione e che riveste pure un altro incarico retribuito. Il tutto con l'avvallo del Csm. I grillini non dicono nulla di una consulenza da 500 euro l'ora in periodo di crisi? O gli abusi vengono solo dagli avversari politici? Gli incarichi dirigenziali al ministero della Giustizia sarebbero "lottizzati" tra le correnti. E sa qual è la conseguenza? Non c'è legge sgradita alla magistratura che possa essere portata all'attenzione del Parlamento.

È saltata la divisione dei poteri?

Per la verità non è saltata, non c'è mai pienamente stata. È divisione dei poteri l'intreccio che esiste tra la politica che elargisce, per legge o meno, gli incarichi dirigenziali presso il Ministero ai vari magistrati di turno pretendenti? È come se al Ministero della salute i vertici fossero solo medici. E così lo stato di diritto si è allontanato sempre più dal diritto.